

**ASSOCIAZIONE  
ANDECH**

**STATUTO**

**ART. 1**  
**(Costituzione - Denominazione - sede)**

E' costituita con sede legale in via Carrobbio 12 del comune di Monte Marenzo L'Associazione di promozione sociale denominata "ANDECH" ai sensi della Legge 383/2000, della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del comune di Monte Marenzo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione "ANDECH", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all' associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4**  
**(Finalità e attività)**

**A)** L'Associazione si propone di contribuire alla crescita civile e culturale del contesto sociale ed economico in cui opera, con particolare riferimento alla sfera giovanile ed umanitaria.

Obbiettivi di questo proposito sono:

1. favorire la diffusione della cultura giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche;
2. promuovere iniziative di aggregazione sociale, con particolare riferimento all'aggregazione giovanile, che consentano e favoriscano la libera circolazione del sapere;
3. promuovere iniziative di sensibilizzazione e/o raccolta fondi nei confronti di realtà meno fortunate;
4. promuovere la conoscenza e la difesa del territorio e delle tradizioni popolari;
5. promuovere la più ampia collaborazione e condivisione con enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati.

**B)** Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, incontri e dibattiti pubblici, pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video e attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria al fine del raggiungimento degli scopi sopra descritti.

**C)** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al

fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Eventuali relazioni con interlocutori politici sono intraprese, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità della Associazione e non devono interferire con gli obiettivi della stessa.

Nel perseguimento di questi obiettivi l'Associazione assume quale fondamenti del proprio impegno la promozione della dignità e dei diritti inalienabili delle persone, la sostenibilità ambientale dei processi di progresso, la pratica della non violenza e della cooperazione ad ogni livello di relazione.

## **ART. 5 (Ammissione)**

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà e voglia di stare insieme, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

## **ART. 6 (Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:

1. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

## **ART. 7 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;

3. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei primi 3 casi è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nell'ultimo caso, quello di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

## **ART. 8 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Vice Presidente
5. Tesoriere
6. Segretario

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e dimostrate.

## **ART. 9 (Assemblea dei soci)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

**Soci fondatori** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

**Soci volontari** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

**Soci onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

## **ART.10 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

1. approvare il rendiconto (o bilancio consuntivo);
2. fissare l'importo della quota sociale annuale;
3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
4. approvare l'eventuale regolamento interno;
5. eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
6. deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 11 (Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione è fatta almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, tramite lettera, o telefax, posta elettronica o altro mezzo di cui si abbia garanzia di ricezione, e deve contenere l'ordine del giorno.

## **ART. 12 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non hanno diritto di voto.

## **ART. 13 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 14 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 1 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario.

### **ART. 15 (Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 16 (Tesoriere)**

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione, ne cura la gestione di cassa e ne tiene idonea contabilità.

Controlla la tenuta dei libri contabili e predispone da un punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario.

Oltre al Presidente, ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione (previa delibera del Consiglio Direttivo).

### **ART. 17 (Segretario)**

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nel:

1. coordinare l'andamento amministrativo e l'associazione generale dell'associazione;

2. curare i rapporti e la comunicazione con le istituzioni e le varie realtà del territorio;
3. compilare la modulistica e nell'elaborazione delle procedure per ottenere fondi.

### **ART. 18 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. contributi degli aderenti e/o di privati;
2. contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

### **ART. 19 (Il Patrimonio)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni registrati mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili e i beni registrati mobili, che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

### **ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **ART. 21 (Bilancio e linee programmatiche)**

I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato entro il mese successivo all'esercizio a cui si riferisce.

Le linee programmatiche annuali sono predisposte dal Consiglio Direttivo e vengono approvate dall'assemblea ordinaria il mese precedente all'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

### **ART. 22 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 23**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**ART. 24**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.